Ufficio Speciale per la Ricostruzione
L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 372 DEL 17.12.2020

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELL'AQUILA

Oggetto: proroga tecnica, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, per la prestazione di servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) - CIG Z332BD5193 - Professional Service S.r.l.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge n. 83 del 2012 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012, che, al fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 che prevede, tra l'altro, che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della Regione Abruzzo e con il Presidente della Provincia;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque assunte dal Comune di L'Aquila a tempo determinato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi, avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Premesso che:

- con determinazione USRA n. 28 del 31.01.2020 si è proceduto all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. 50/2016, per la prestazione di servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), con la società Professional Service s.r.l. (con sede in via Enrico De Nicola, 10 – 67100 L'Aquila – P.I.

01386880668), dal costo complessivo di € 4.500,00 oltre IVA al 22% pari ad € 990,00 per un totale di € 5.490,00, per il periodo dal 15.02.2020 al 31.12.2020;

- il 31 dicembre 2020 giungerà a termine l'affidamento di cui in narrativa e si rende pertanto necessario provvedere in merito, al fine di assicurare la continuità ed il corretto svolgimento del servizio evitando l'insorgere di potenziali situazioni di criticità sotto il profilo della salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- la normativa vigente in materia di acquisizione di beni e servizi e precisamente le disposizioni di cui al Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135, nel favorire sempre di più il ricorso a Centrali di Committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede in particolare: l'obbligo per le Pubbliche Amministrazioni di avvalersi delle Convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, Legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, Legge n. 296/2006);
- le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, relativamente ai procedimenti di acquisizione di beni e servizi, all'art. 37, comma 1, ribadiscono l'obbligo di utilizzo degli strumenti di acquisto e negoziazione, anche telematici, già previsti dalla previgente normativa;
- la mancata adesione alle Convenzioni Consip, qualora disponibili, comporta la nullità del contratto stipulato in violazione della normativa vigente e costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa per conseguente danno all'erario, come previsto dall'art. 8 della citata legge, e come già enunciato nel comma 3 dell'art. 26 della legge 488 del 23 dicembre 1999;
- sul sito www.acquistinretepa.it è presente un avviso, pubblicato il 12 novembre 2020, il quale informa che la Convenzione Gestione Integrata ed. 4, lotto 4, sarà "presumibilmente attivata entro il primo trimestre 2021";
- è ritenuto urgente garantire la continuità di un servizio essenziale dell'USRA nelle more dell'attivazione della Convenzione Gestione Integrata ed. 4, lotto 4 e delle tempistiche previste per l'eventuale adesione alla stessa;

Richiamato l'art. 106 comma 11 del d.lgs. 50/2016 laddove prevede che *"La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante"*;

Visto l'art. art. 23, comma 2, legge 18 aprile 2005, n. 62, secondo cui "*I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge*";

Considerato che la giurisprudenza amministrativa ha precisato, da un lato, che il divieto posto dalla richiamata disposizione "*è operante anche in relazione a quei contratti che erano già stati conclusi al tempo dell'entrata in vigore dell'art. 23, l. n. 62 del 2005*" (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 4 settembre 2017, n. 9531) e, dall'altro, che il principio "*stabilito dall'art. 23, l. 18 aprile 2005 n. 62, ha valenza generale e preclusiva sulle altre e contrarie disposizioni dell'ordinamento: il predetto divieto esprime un principio generale, attuativo di un vincolo comunitario discendente dal Trattato CE*" (TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, 3 ottobre 2016, n. 1281);

Dato atto che la proroga, nell'unico caso oggi ammesso ai sensi dell'art. 106, del d. lgs. n. 50 del 2016, ha carattere di temporaneità e rappresenta uno strumento atto esclusivamente ad assicurare il

passaggio da un vincolo contrattuale ad un altro come peraltro è stato chiarito conformemente all'univoco orientamento della giurisprudenza, anche dall'ANAC, pure in relazione al previgente impianto normativo;

Visto che è stato, infatti, evidenziato (parere AG 38/2013) che la proroga "*è teorizzabile ancorandola al principio di continuità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.) nei soli limitati ed eccezionali casi in cui (per ragioni obiettivamente non dipendenti dall'Amministrazione) vi sia l'effettiva necessità di assicurare precariamente il servizio nelle more del reperimento di un nuovo contraente*" (CdS, sez. V, sent. 11.5.2009, n. 2882);

Considerato che in ragione di tale necessità l'USRA ha pertanto chiesto a Professional Service S.r.l. la disponibilità a prorogare l'esecuzione della prestazione di servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), per ulteriori sei mesi, fino al 30.06.2021, nelle more dell'attivazione della Convenzione Gestione Integrata ed. 4, lotto 4 e delle tempistiche previste per l'eventuale adesione alla stessa;

Ritenuto pertanto di dover disporre, al fine di assicurare la continuità di un servizio di estrema rilevanza per l'Ente, una proroga tecnica di durata semestrale dell'attuale affidamento in favore di Professional Service S.r.l., nelle more dell'attivazione della Convenzione Gestione Integrata ed. 4, lotto 4 e delle tempistiche previste per l'eventuale adesione alla stessa, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016;

Visti gli artt. 3 e 6 della L. 136 del 13 agosto 2010, come modificati dal decreto legge n. 187 del 12 novembre 2010, convertito con legge n. 217 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Considerato che in attuazione della sopracitata normativa l'Amministrazione ha acquisito il codice identificativo gara (CIG): **Z332BD5193**;

Verificata la regolarità nei confronti di I.N.P.S ed I.N.A.I.L. della ditta Professional Service S.r.l.;

Considerato che questa Amministrazione, in caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti generali ex art. 80 del D.Lgs 50/2016 provvederà:

a) alla risoluzione del contratto ed al pagamento, in tal caso, del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta;

b) all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, all'applicazione di una penale di misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

c) alla segnalazione all'ANAC, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, e all'azione per il risarcimento danni oltre alla denuncia per falso all'autorità giudiziaria competente;

Ritenuto pertanto di impegnare per il servizio di cui trattasi, a far data dal 01.01.2021 e fino al 30.06.2021, l'importo di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00), oltre IVA al 22% pari ad € 495,00 (quattrocentonovantacinque/00), per un totale IVA inclusa di € 2.745,00 (duemilasettecentoquarantacinque/00);

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione, si provvede a valere sulle risorse stanziate dal Ministero dell'Interno per l'anno 2020 e destinate alle spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730, che presentano la necessaria disponibilità;

Tutto ciò visto e considerato, il titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila

DETERMINA

1. di prendere atto di quanto esposto in narrativa e di richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prorogare, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016, nelle more dell'attivazione della Convenzione Gestione Integrata ed. 4, lotto 4, e delle tempistiche previste per l'eventuale adesione alla stessa, l'affidamento per la prestazione di servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), in favore della società Professional Service s.r.l. (con sede in via Enrico De Nicola, 10 – 67100 L'Aquila – P.I. 01386880668), per ulteriori sei mesi, fino al 30.06.2021,
3. di impegnare per le motivazioni riportate in premessa, per il servizio prestato dal periodo 01.01.2021 al 30.06.2021, l'importo di € 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00), oltre IVA al 22% pari ad € 495,00 (quattrocentonovantacinque/00), per un totale IVA inclusa di € 2.745,00 (duemilasettecentoquarantacinque/00);
4. agli oneri relativi all'attuazione di quanto disciplinato dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse stanziate dal Ministero dell'Interno per l'anno 2020 e destinate alle spese di funzionamento dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dell'Aquila, giacenti sulla contabilità speciale n. 5730, che presentano la necessaria disponibilità;
5. di stabilire che il codice identificativo gara (CIG) gara è il seguente: CIG **Z332BD5193**;
6. di pubblicare la presente determinazione sul sito istituzionale dell'USRA.

L'Aquila, 17.12.2020

Il Titolare dell'Ufficio Speciale per la
Ricostruzione dell'Aquila
Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano